



COMUNE DI SOLBIATE OLONA
Provincia di Varese

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Legge 26/10/1995 n°447

Legge Regionale 13/2001

N.T.A.	AGGIORNAMENTO:	
	N°	DATA:
	1	04/12/2017

In allegato REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE



Sommario

GENERALITÀ	5
Articolo 1. Finalità e Riferimenti legislativi	5
Articolo 2. Competenze del Comune	5
Articolo 3. Esclusioni	6
Articolo 4. Definizioni	6
Articolo 5. Misure di controllo	6
Articolo 6. Ordinanze contingibili ed urgenti	7
DEFINIZIONE DEI LIMITI	8
Articolo 7. La Classificazione del territorio in classi acustiche	8
Articolo 8. Valori limite di emissione	8
Articolo 9. Valori limite di immissione	9
Articolo 10. Valori limiti di attenzione	9
Articolo 11. Valori limite di qualità	10
Articolo 12. Limite differenziale	10
Articolo 13. Attribuzioni delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e definizione dei limiti acustici	11
PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	14
Articolo 14. Redazione del piano di risanamento acustico	14
Articolo 15. Contenuto dei piani di risanamento acustico	14
Articolo 16. Piani di risanamento acustico delle imprese	15
Articolo 17. Modalità di presentazione dei piani di risanamento delle aziende	15
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	16
Articolo 18. Il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale	16
Articolo 19. Elaborati costituenti il Piano di Classificazione Acustica	16
Articolo 20. Criteri generali	17
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	18
Articolo 21. Previsione di impatto acustico	18



Articolo 22. Valutazione previsionale di clima acustico	18
Articolo 23. Rilascio del permesso di costruire e del nulla osta all'esercizio, accoglimento della denuncia di inizio attività.....	19
Articolo 24. Permessi di costruire o denunce di inizio attività nella fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali	20
MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	21
Articolo 25. Rumore prodotto da attività svolte all'aperto.....	21
Articolo 26. Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse.....	21
Articolo 27. Luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo	21
AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE	23
Articolo 28. Definizione attività temporanee	23
Articolo 29. Attività soggette	23
Articolo 30. Autorizzazione in deroga - Richiesta	24
Articolo 31. Autorizzazione in deroga - Rilascio	24
SANZIONI	26
Articolo 32. Sanzioni relative a Ordinanze contingenti ed urgenti.....	26
Articolo 33. Sanzioni relative al superamento dei limiti di emissione, immissione e/o differenziale	26
Articolo 34. Sanzioni relative a schiamazzi o rumori molesti.....	26
Articolo 35. Sanzioni per esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari consentiti.....	26
Articolo 36. Mancata comunicazione di ultimazione piani di bonifica.....	26
Articolo 37. Applicazione delle sanzioni	26
ALLEGATO A DEFINIZIONI	28
a. Inquinamento acustico	28
b. Ambiente abitativo	28
c. Sorgenti sonore fisse	28
d. Sorgenti sonore mobili.....	28
e. Sorgente specifica	28
f. Valori limite di emissione.....	28
g. Valori limite di immissione	28



h.	Valori di attenzione	28
i.	Valori di qualità.....	29
j.	Tempo di riferimento TR (vedi D.M. 16/3/98, allegato A)	29
k.	Tempo di osservazione TO (vedi D.M. 16/3/98, allegato A)	29
l.	Tempo di misura TM (vedi D.M. 16/3/98, allegato A).....	29
m.	Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"	29
n.	Livello di rumore ambientale (LA)	29
o.	Livello di rumore residuo (LR).....	30
p.	Livello differenziale di rumore (LD)	30
q.	Livello di emissione	30
r.	Fattore correttivo (Ki)	30
s.	Presenza di rumore a tempo parziale.....	30
t.	Livello di rumore corretto (LC)	30

ALLEGATO B STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE30

a.	Strumentazione di misura	30
b.	Generalità per l'esecuzione delle misure.....	31
c.	Misure all'interno di ambienti abitativi.....	31
d.	Misure in esterno	32
e.	Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento.....	32
f.	Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo	32
g.	Riconoscimento di componenti tonali di rumore	32
h.	Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza	33
i.	Presentazione dei risultati	33

ALLEGATI:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE (R.A.R.T.)**



Il quadro normativo acustico vigente, e richiamato nelle presenti norme tecniche, contiene riferimenti a titoli abilitativi a volte superati. Gli stessi vanno intesi in relazione ai titoli abilitativi vigenti.

Capo I

GENERALITÀ

Articolo 1. Finalità e Riferimenti legislativi

1. In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e, e comma 2, della Legge 447/95 il Comune di Solbiate Olona si dota delle presenti Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (di seguito definite come N.T.A.), con le seguenti finalità:

- a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n. 447 e nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel D.G.R. del 2 luglio 2002 n. VII/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La Zonizzazione Acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- b) applicare in modo ottimale la Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee.
- c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

Articolo 2. Competenze del Comune

1. Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- c) l'adozione di piani di risanamento, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 447/95;
- d) l'esercizio delle funzioni amministrative di controllo di cui all'articolo 5;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;



- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- g) l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle presenti norme.

2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Articolo 3. Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- Le esposizioni professionali al rumore per le quali si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.;
- Le infrastrutture di trasporto per quanto disciplinate dalla normativa specifica. Rimane comunque l'obbligo per le infrastrutture suddette di produrre idonea valutazione di impatto acustico come previsto all'Art. 21 delle presenti NTA.

Articolo 4. Definizioni

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione delle presenti N.T.A. vengono assunte, in conformità al D.P.C.M. 1 Marzo 1991, alla Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, al D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998, le stesse sono riportate nell'allegato A. A dette leggi si rimanda per ulteriori chiarimenti o approfondimenti.

Articolo 5. Misure di controllo

1. Nell'allegato B delle presenti N.T.A. sono stabilite in conformità a quanto dispone il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998:

- a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego;
- b) le modalità per la misurazione del rumore;
- c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.

2. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

3. Ai sensi dell'articolo 14 della Legge 447/95 e dell'articolo 15 della Legge Regionale 13/2001, il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:



- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica e delle altre disposizioni emanate nell'ambito delle competenze stabilite all'articolo 2;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

4. È facoltà del Comune di avvalersi del supporto di tecnici competenti in acustica ambientale per le operazioni di controllo e rilevazione. Durante i controlli, tali tecnici sono affiancati da personale della Polizia Municipale.

5. A seguito di segnalazioni e/o di esposti pervenuti al Comando di Polizia Municipale, che provvederà ad effettuare un primo accertamento dello stato dei luoghi, ovvero su iniziativa del Comune, in relazione a situazioni di presunto inquinamento acustico, il Dirigente o il Responsabile del settore comunale competente richiede il supporto dell'ARPA - ovvero di tecnici competenti affiancati dalla Polizia Municipale - per lo svolgimento dei sopralluoghi e degli accertamenti strumentali necessari. Sulla base dei verbali attestanti i risultati delle indagini svolte, qualora questi attestino il superamento dei limiti vigenti, il Sindaco emette ordinanza nei confronti dei titolari delle attività o delle sorgenti comprendente:

- comunicazione degli accertamenti svolti dall'ARPA o dai tecnici competenti incaricati dal Comune, allegando copia della relativa documentazione;
- intimazione di procedere alla rimozione delle cause dell'inquinamento riscontrato;
- tempi concessi per l'esecuzione delle opere necessarie;
- indicazione degli eventuali provvedimenti temporanei adottati in attesa del completamento delle opere di risanamento;
- indicazione dei provvedimenti previsti in caso di inottemperanza alle prescrizioni del provvedimento;
- eventuali sanzioni.

Articolo 6. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ai sensi dell'Articolo 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.



Capo II

DEFINIZIONE DEI LIMITI

Articolo 7. La Classificazione del territorio in classi acustiche

1. Con delibera del Consiglio Comunale, sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, dell'A.R.P.A. competente per il territorio e dei comuni limitrofi, viene approvata la Zonizzazione acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate I, II, III, IV, V, VI), secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati per le diverse classi, assegnate in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono riportati all'Art. 8 e all' Art. 9 delle presenti N.T.A., e corrispondono a quanto prescritto nel D.P.C.M. 14 Novembre 1997.

3. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, come indicato nel Piano di Classificazione Acustico del territorio.

4. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a verifiche o variazioni. Queste ultime sono da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale quando, per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelli esistenti, in accordo agli strumenti urbanistici comunali, le caratteristiche di una o di più classi acustiche non rispondano più alla destinazione d'uso prevista per le aree.

L'approvazione delle varianti alla Zonizzazione Acustica e delle presenti N.T.A. di attuazione della stessa, seguono il procedimento amministrativo come disposto dalla Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 (adozione – osservazione – approvazione).

Articolo 8. Valori limite di emissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio, vigeranno i seguenti **limiti di emissione**, relativi ai periodi di riferimento diurno (06.00÷22.00) e notturno (22.00÷06.00):

CLASSE	LIMITE DIURNO Leq-dB(A)	LIMITE NOTTURNO Leq-dB(A)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Tabella 1: Valori limite di emissione



Articolo 9. Valori limite di immissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio, vigeranno i seguenti **limiti di immissione**, relativi ai periodi di riferimento diurno (06.00÷22.00) e notturno (22.00÷06.00):

CLASSE	LIMITE DIURNO Leq-dB(A)	LIMITE NOTTURNO Leq-dB(A)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Tabella 2: Valori limite di immissione

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa comunicazione o autorizzazione rilasciata dai competenti uffici comunali, secondo le modalità indicate nello specifico regolamento relativo alle attività temporanee (al CAPO VI delle presenti N.T.A.).

Articolo 10. Valori limiti di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. Tali valori sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della Tabella 2 di cui all'Art. 9 delle presenti N.T.A., aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno e comunque riportati in Tabella 3;

CLASSE	LIMITE DIURNO Leq-dB(A)	LIMITE NOTTURNO Leq-dB(A)
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

Tabella 3: Valori limite di Attenzione riferiti a T_L pari ad un'ora



b) se relativi ai tempi di riferimento (Tabella 2 di cui all'Art. 9 delle presenti N.T.A. e comunque riportati in Tabella 4).

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

CLASSE	LIMITE DIURNO Leq-dB(A)	LIMITE NOTTURNO Leq-dB(A)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Tabella 4: Valori limite di Attenzione riferiti a T_L pari a T_R

3. I limiti di attenzione, di cui ai commi 1 e 2, non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Articolo 11. Valori limite di qualità

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio, vigeranno i seguenti limiti di qualità, relativi ai periodi di riferimento diurno (06.00÷22.00) e notturno(22.00÷06.00):

CLASSE	LIMITE DIURNO [Leq-dB(A)]	LIMITE NOTTURNO [Leq-dB(A)]
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

Tabella 5: Valori limite di qualità

Articolo 12. Limite differenziale

1. Per tutte le classi di cui all'Art. 7, ad eccezione della classe VI, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):

LIMITE DIURNO [Leq-dB(A)]	LIMITE NOTTURNO [Leq-dB(A)]
5	3

Tabella 6: Valori limite differenziale



2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure devono essere effettuate secondo le indicazioni previste dalla normativa nazionale; in allegato B delle presenti N.T.A. si riportano le norme tecniche previste dal D.M. 16/03/1998.

3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo, il criterio del limite differenziale non si applica:

- a. alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- b. alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- c. alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Articolo 13. Attribuzioni delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e definizione dei limiti acustici

1. A partire dal confine stradale e per ciascun lato dell'infrastruttura stradale vengono individuate, ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2003 n. 142, fasce di pertinenza acustica in funzione del tipo di strada così come riportato nelle successive Tabella 7 e Tabella 8. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare:

- una fascia A più vicina all'infrastruttura;
- una fascia B a partire dal limite esterno della Fascia A.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

2. All'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali presenti nel territorio comunale di Solbiate Olona, così come definite al precedente comma 1:

- a) per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali di nuova realizzazione, si applicano i valori limite assoluti di immissione riportati in Tabella 7:



TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 7: Strade di nuova realizzazione

b) per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali esistenti ed assimilabili, si applicano i valori limite assoluti di immissione riportati in Tabella 8:

(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a	100 (fascia A)	50	40	70	60



	carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 8: Limiti acustici delle fasce di pertinenza acustica delle strade esistenti ed assimilabili

c) l'infrastruttura stradale non è soggetta ai valori limite stabiliti nell'Art. 8 (emissione), Art. 9 (immissione), Art. 10 (attenzione), Art. 11 (qualità) e Art. 12 (differenziali).

d) il rumore prodotto dall'infrastruttura stradale non concorre al superamento dei limiti di zona stabiliti da: Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 e Art. 12.

e) si ha quindi un duplice regime di limiti:

- quello derivato dai limiti stabiliti nell'Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 e Art. 12, valido per tutte le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture stradali;
- quello derivato dai limiti stabiliti alla Tabella 7 ed alla Tabella 8 del presente comma, valido per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stradale.

3. All'esterno delle fasce di pertinenza, l'infrastruttura stradale concorre al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione stabiliti nella Tabella 2 dell'Art. 9.

4. I valori limite riportati alla Tabella 7 ed alla Tabella 8 si applicano esclusivamente al contributo derivante dal rumore prodotto dall'infrastruttura stradale.

5. Il rispetto dei valori riportati alla Tabella 7 ed alla Tabella 8 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella Tabella 2, è verificato secondo quanto riportato al comma 2 dell'allegato C al D.M. 16 marzo 1998.



Capo III

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Articolo 14. Redazione del piano di risanamento acustico

1. Qualora ne venga riscontrata la necessità, il Comune di Solbiate Olona provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dall'articolo 11 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13.

2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:

- a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'Art. 10 delle presenti N.T.A.;
- b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica l'accostamento per più di 5 dB(A).

3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce:

- a) i contenuti del piano urbano del traffico (P.U.T.), e degli ulteriori piano adottati;
- b) i vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano di Governo del Territorio (PGT);
- c) i piani di risanamento acustico presentati dalle aziende;
- d) i piani di contenimento ed abbattimento del rumore predisposto dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese le autostrade, come previsti dall'art. 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e D.M. 29 novembre 2000.

4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso.

Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 ed ai sensi del D.P.C.M. 31 marzo 1998.

Articolo 15. Contenuto dei piani di risanamento acustico

1. Il piano di risanamento acustico comunale devono contenere le seguenti informazioni:

- l'individuazione delle aree da risanare;
- l'individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;



- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «*chi inquina paga*»;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelative a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

Articolo 16. Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese verificano il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica e, in caso di supero degli stessi, devono presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi (industriali, artigianali, agricoli e commerciali) ai limiti di emissione e di immissione di cui all'Art. 8 e all'Art. 9 delle presenti N.T.A..
2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato al Comune di Solbiate Olona entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale.

Articolo 17. Modalità di presentazione dei piani di risanamento delle aziende

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n. VII/6906 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese".
2. La relazione tecnica dovrà essere elaborata da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447.
3. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 1 e provvede, nel caso, a richiedere le integrazioni necessarie.



Capo IV

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 18. Il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95, il Comune provvede alla suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee approvando con deliberazione del Consiglio Comunale il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (P.C.A.).
2. La suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee è basata sulle classi di destinazione d'uso del territorio.
3. La descrizione delle classi territoriali di riferimento di cui al comma precedente costituisce solo indicazione di massima. La classificazione effettiva del territorio comunale è altresì attuata con riferimento ai criteri definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997 ed è riportata in dettaglio negli elaborati costituenti il P.C.A.
4. A ciascuna zona acustica omogenea individuata dal P.C.A. competono i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità definiti negli articoli 8, 9, 10 e 11 delle presenti N.T.A.
5. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali vengono stabilite le fasce di pertinenza definite dal D.P.R. 142/2004 all'interno delle quali tali sorgenti sono soggette ai limiti specificati dal suddetto decreto.

Articolo 19. Elaborati costituenti il Piano di Classificazione Acustica

1. Il P.C.A. comprende i seguenti elaborati:
 - a) Relazione tecnica illustrativa, composta anche dall'All. 1 contenente le Schede dei rilievi fonometrici eseguiti
 - b) elaborati grafici con planimetrie in scala, riportanti:
 - I. le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali
 - II. la suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee;
 - III. Punti di misura, aree a carattere temporaneo, ricettori sensibili (Scuole)
2. Nelle cartografie del P.C.A., per l'identificazione grafica delle aree si utilizza il seguente tipo di rappresentazione:



Legenda

D.P.R. n°142 del 2004
All. 1 - Tab. 1 e Tab. 2

FASCE ACUSTICHE STRADALI

	Fascia 30 m (<i>Strada esistente</i>) (Art.3 - All.1 - Tab.2 - E - D.P.R. 30-03-2004 - N°142)
	Fascia A - 100 m (<i>Strada esistente</i>) (Art.3 - All.1 - Tab.2 - C_Cb - D.P.R. 30-03-2004 - N°142)
	Fascia B - 50 m (<i>Strada esistente</i>) (Art.3 - All.1 - Tab.2 - C_Cb - D.P.R. 30-03-2004 - N°142)
	Fascia 250 m (<i>PEDEMONTANA - Strada di nuova realizzazione</i>) (Art.3 - All.1 - Tab.1 - A - D.P.R. 30-03-2004 - N°142)
	Fascia 250 m (<i>PEDEMONTANA - Strada di nuova realizzazione</i>) (Art.3 - All.1 - Tab.1 - A - D.P.R. 30-03-2004 - N°142) <i>Fascia di pertinenza in coesistenza con altre di limiti pari o superiori</i>

NOTE: Le fasce di pertinenza stradale dell'Autostrada A36 PEDEMONTANA si riferiscono alle tratte in trincea o rilevato

Identificazione fasce acustiche stradali_D.P.R. 142/2004 – Tav. 1 del P.C.A.

Legenda

D.P.C.M. 14.11.1997: *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*
Tab. C: **VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - L_{eq} in dB(A) (art. 3)**

	<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
		<i>Diurno (06.00 - 22.00)</i>	<i>Notturno (22.00 - 06.00)</i>
	Classe I Aree particolarmente protette <i>Assente sul territorio comunale</i>	50	40
	Classe II Aree prevalentemente residenziali	55	45
	Classe III Aree di tipo misto	60	50
	Classe IV Aree di intensa attività umana	65	55
	Classe V Aree prevalentemente industriali	70	60
	Classe VI Aree esclusivamente industriali <i>Assente sul territorio comunale</i>	70	70

Identificazione classi acustiche D.P.C.M. 14.11.1997 – serie Tav. 2 del P.C.A.

Articolo 20. Criteri generali

1. La redazione del P.C.A. è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Lombardia in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge 447/95.



Capo IV

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 21. Previsione di impatto acustico

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- g) attività produttive

3. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio del permesso di costruire o per l'accettazione della denuncia di inizio attività per:

- a) nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive;
- b) nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività sportive e ricreative;
- c) nuovi impianti e infrastrutture adibiti a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

deve contenere un'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo le modalità stabilite dall'Art. 4 comma 1, lettera l) della Legge 447/1995 e dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 (dichiarazione presentata sotto propria responsabilità personale).

Articolo 22. Valutazione previsionale di clima acustico

1. È fatto obbligo ai proponenti o titolari/legali rappresentanti/costruttori (Amministrazione Comunale compresa), di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;



- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere, ad elevato impatto acustico (art. 8 comma 2 della Legge 447/95):
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi o ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Articolo 23. Rilascio del permesso di costruire e del nulla osta all'esercizio, accoglimento della denuncia di inizio attività

1. Le previsioni di impatto acustico e le valutazioni previsionali di clima acustico, definite all'Art. 21 e all'Art. 22 delle presenti N.T.A., inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte secondo quanto indicato nella D.G.R. n. VII/8313 del 8 marzo 2002 e delibere successive da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 ed ai sensi del D.P.C.M. 31 marzo 1998, e dovranno comunque contenere le seguenti informazioni:

- le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione del clima acustico presente nella zona prima dell'insediamento dell'attività;
- la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
- gli interventi tecnici e/o organizzativi che si intendono mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

La documentazione, unitamente alla domanda di permesso di costruire o di nulla osta all'esercizio, **viene inviata all'A.R.P.A. competente per territorio, per il parere di competenza**; alle denunce di inizio attività dovrà essere allegata, oltre alla documentazione di cui al punto 1), redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato in ordine al rispetto dei limiti di legge.

2. Il Responsabile del Procedimento, in seguito al parere negativo dell'A.R.P.A. propone il diniego del rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione all'esercizio.

3. Le richieste di permesso di costruire o di denunce di inizio attività devono inoltre essere accompagnate da una relazione che attesti la verifica previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.



4. La verifica previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 dovrà essere prevista nel caso di edifici destinati a:

- scuole di ogni ordine e grado e asili nido;
- ospedali, case di cura, di convalescenza, di riposo;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere quali autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, quindi strade di tipo A, B, C, D, E ed F, discoteche e locali notturni, impianti sportivi e ricreativi, attività artigianali e industriali
- biblioteche
- edifici residenziali con più unità abitative

Articolo 24. Permessi di costruire o denunce di inizio attività nella fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali

1. La documentazione relativa agli interventi edificatori previsti all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, Art. 13 delle presenti N.T.A., deve contenere la documentazione di cui all' Art. 21 e all'Art. 22 delle presenti N.T.A..

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture stradali esistenti alla data del 16 giugno 2004, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'Art. 13 sono a carico del titolare dell'atto autorizzativo all'edificazione se rilasciato dopo il 16 giugno 2004, così come definito nel D.P.R. 142/04.

3. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di:

- infrastrutture stradali di nuova realizzazione,
- ampliamenti in sede di infrastruttura stradale in esercizio,
- affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti,

gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'Art. 13 sono a carico del titolare dell'atto autorizzativo all'edificazione se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale. Gli interventi riguardano solo la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali ricettori. Il rispetto dei limiti di immissione è assicurato ad un'altezza di 4 metri dal piano campagna.



Capo V

MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 25. Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nelle presenti N.T.A..
2. Ai sensi degli articoli del successivo CAPO VI sono stabilite regole per l'utilizzo di apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui all' Art. 8 e all'Art. 9 delle presenti N.T.A..
3. Le apparecchiature situate in ambiente esterno ed asservite a impianti e/o a macchinari che non possono interrompere il loro funzionamento, possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto dei valori limite di cui all'Art. 8 e all'Art. 9 delle presenti N.T.A., nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.
4. Il Comune di Solbiate Olona può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Articolo 26. Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche, quali l'utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento elettrodomestici e/o utensili, ecc, e ricreative quali sono le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio televisivi, ecc. effettuate all'interno o all'esterno delle mura domestiche, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Tali attività non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell' Art. 12.
2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 08.⁰⁰ e dopo le ore 21.⁰⁰.
3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nel rispetto del riposo serale o pomeridiano dei residenti.

Articolo 27. Luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo

1. Tutti i luoghi di pubblico spettacolo, d'intrattenimento danzante ed i circoli privati, sono tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215 ed a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello stesso D.P.C.M.,



2. L'osservanza del D.P.C.M. 215/1999 è prevista in qualsiasi ambiente accessibile al pubblico di pertinenza delle tipologie citate nel precedente comma, sia all'interno di ambienti chiusi, sia all'aperto.
3. Per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo alle attività di cui al comma 1 si applicano i limiti previsti all'Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 e Art. 12 delle presenti N.T.A. nonché al rispetto della D.G.R. X/1217 del 2014.
4. I titolari delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a predisporre la valutazione previsionale di impatto acustico come previsto all'Art. 21 delle presenti N.T.A.



Capo VI

AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Articolo 28. Definizione attività temporanee

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività estemporanea e saltuaria che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

Articolo 29. Attività soggette

1. Sono sottoposte a preventiva comunicazione, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:

- a) cantieri edili, stradali ed assimilabili;
- b) annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti;
- c) utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno;
- d) mercati, fiere e commercio ambulante su area pubblica;
- e) spettacoli e intrattenimenti all'aperto:
 - e.1) manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
 - e.2) feste e manifestazioni popolari, patronali, politiche, religiose, culturali e sagre effettuate all'aperto;
 - e.3) luna park e circhi;
 - e.4) spettacoli pirotecnici.
 - e.5) concerti di musica, spettacoli di cabaret e spettacoli di arte varia, quando svolte in modo sporadico e non incluse nella normale attività del locale ospitante;
 - e.6) piano bar all'aperto connesso con esercizio pubblico, quando svolte in modo sporadico e non incluse nella normale attività del locale ospitante; sono comunque escluse le attività stagionali;
 - e.7) diffusione di musica con altoparlanti all'esterno degli esercizi pubblici (vedasi anche Art. 27) quando svolte in modo sporadico e non incluse nella normale attività del locale ospitante; sono comunque escluse le attività stagionali;

2. L'ufficio comunale competente esamina le comunicazioni, inviate dall'interessato in carta semplice almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, in conformità ai modelli riportati in allegato; ne verifica la compatibilità, richiede le integrazioni eventualmente necessarie e in caso di incompatibilità esprime motivato diniego.

3. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli adempimenti amministrativi previsti nelle presenti N.T.A.



4. L'amministrazione comunale si riserva di stabilire il rispetto di determinati valori limite di emissione, limitare l'orario e/o i giorni di svolgimento dell'attività, redigere eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni e tutto ciò che ritiene opportuno per la limitazione dell'inquinamento acustico.

Articolo 30. Autorizzazione in deroga - Richiesta

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti è presentata al comune almeno 30 o 60 (vedasi modulistica contenuta nel *Regolamento per la Disciplina in Deroga delle Attività Rumorose Temporanee* per la definizione delle tempistiche) giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza redatta in conformità ai modelli in allegato; e corredata da una relazione nella quale siano illustrati:

- a) i macchinari, le attrezzature, gli strumenti e gli impianti che si intendono utilizzare;
- b) le tipologie di sorgenti sonore presenti, la loro ubicazione e le loro caratteristiche costruttive: potenze installate, potenze utilizzate, presenza di eventuali limitatori, ecc.;
- c) estratto di P.G.T. con evidenziata la zona interessata dall'attività temporanea, compreso un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
- d) planimetria con la dislocazione delle sorgenti sonore e di confini dell'area di pertinenza, in scala adeguata;
- e) gli orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- f) gli orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- g) la durata complessiva dell'attività temporanea;
- h) i livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- i) i livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere.

Se ritenuto necessario, l'Ufficio Comunale preposto potrà chiedere che la relazione sia redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di emissione sonora e di immissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

Articolo 31 Autorizzazione in deroga - Rilascio

1. L'Ufficio Comunale preposto verifica l'esistenza di titolo abilitante nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30/60 giorni dalla presentazione della domanda. In essa, gli uffici comunali, possono stabilire prescrizioni relativamente a:

- a) massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'Art. 9;



- b) orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti delle presenti N.T.A.;
- c) precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico.



Capo VII

SANZIONI

Articolo 32. Sanzioni relative a Ordinanze contingenti ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 650 del codice penale, chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,13.

Articolo 33. Sanzioni relative al superamento dei limiti di emissione, immissione e/o differenziale

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di cui agli Art. 8, 9 ed 12 delle presenti N.T.A. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516.45 a € 5164.56

Articolo 34. Sanzioni relative a schiamazzi o rumori molesti

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

Articolo 35. Sanzioni per esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari consentiti

1. Per le infrazioni alle norme del presente regolamento, qualora non già sanzionate ai sensi degli art. 32, 33 e 34, si applicano le sanzioni amministrative di seguito riportate:
- a) per la mancata richiesta di Autorizzazione per attività temporanea di cui all'articolo 29 delle presenti norme: da € 250,00 a € 1.500,00;
 - b) per il mancato rispetto dei limiti e/o delle prescrizioni fissate nell'Autorizzazione per attività temporanee, di cui all'articolo 29 delle presenti norme: da € 250,00 a € 5.000,00.

Articolo 36. Mancata comunicazione di ultimazione piani di bonifica

1. La mancata comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica prevista dall'art. 16 delle presenti norme è sanzionata ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/2001 con una sanzione amministrativa da **Euro 258,23 a Euro 516,4.**

Articolo 37. Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative saranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia municipale, ovvero dal dirigente o responsabile del settore competente, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 90/1983.



2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate, sono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della Legge 447/95. I relativi proventi sono destinati ad opere di ripristino e/o risanamento ambientale.



ALLEGATO A DEFINIZIONI

a. Inquinamento acustico

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b. Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

c. Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative.

d. Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione tecnica c.

e. Sorgente specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico

f. Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

g. Valori limite di immissione

I valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- valori limite differenziali: , determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. Vedasi definizione p.

h. Valori di attenzione

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.



i. Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

j. Tempo di riferimento TR (vedi D.M. 16/3/98, allegato A)

“Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00”.

k. Tempo di osservazione TO (vedi D.M. 16/3/98, allegato A)

“E' un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.”

l. Tempo di misura TM (vedi D.M. 16/3/98, allegato A)

E' un periodo di tempo “... di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.”

m. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"

Valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \quad dB(A)$$

dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2; pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 microPa è la pressione sonora di riferimento.

n. Livello di rumore ambientale (LA)

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- 1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM



2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR

o. Livello di rumore residuo (LR)

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

p. Livello differenziale di rumore (LD)

Differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

q. Livello di emissione

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

r. Fattore correttivo (Ki)

E' la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

- per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB
- per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB
- per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

s. Presenza di rumore a tempo parziale

esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A);

qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).

t. Livello di rumore corretto (LC)

E' definito dalla relazione:

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

ALLEGATO B STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

a. Strumentazione di misura

Gli strumenti di misura per l'effettuazione delle misure devono soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994 e comunque devono essere conformi a quanto descritto nell'articolo 2 del D.M. dell'Ambiente 16 marzo 1998.



b. Generalità per l'esecuzione delle misure

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ($L_{Aeq,TR}$)

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_0)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore $L_{Aeq,TR}$ viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame.

b) con tecnica di campionamento.

Il valore $L_{Aeq,TR}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione $(T_0)_i$. Il valore di $L_{Aeq,TR}$ è dato dalla relazione:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_0)_i 10^{0,1 L_{Aeq,(T_0)_i}} \right] dB(A)$$

La metodologia di misura rileva valori di $L_{Aeq,TR}$ rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB(A).

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza causale.

Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi a distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

c. Misure all'interno di ambienti abitativi

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono



deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente.

Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

d. Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.

e. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

f. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

- l'evento è ripetitivo;
- la differenza tra LAImax ed LASmax è superiore a 6 dB;
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata durante il tempo di misura LM.

LAeq,TR viene incrementato di un fattore correttivo **KI** così come definito nell'ALLEGATO A, comma r.

g. Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonalì (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro



stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad $1/3$ di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione **KT** come definito nell'ALLEGATO A, comma r, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987.

h. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rivela la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione **KB** così come definita nell'ALLEGATO A, comma r, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

i. Presentazione dei risultati

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
- c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, e del certificato di verifica della taratura;
- d) i livelli di rumore rilevati;
- e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- f) le conclusioni;
- g) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- h) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- i) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.



COMUNE DI SOLBIATE OLONA
Provincia di Varese

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Legge 26/10/1995 n°447

Legge Regionale 13/2001

DGR VII/9776 del 2 Luglio 2002

<i>N.T.A.-R.A.R.T.</i>	<i>AGGIORNAMENTO:</i>	
	<i>N°</i>	<i>DATA:</i>
	<i>1</i>	<i>04/12/2017</i>

In allegato Fac-simile Modulistica Deroghe



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALITÀ.....	4
Art.1 — OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 — DEFINIZIONI.....	4
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	5
CAPO 1 – CANTIERI	5
Art. 3 — CRITERI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE	5
Art. 4 — LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE	5
Art. 5 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI DURATA, DI ORARIO E DI RUMORE... ..	5
Art. 6 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI DURATA E/O DI RUMORE E/O DI ORARIO; PROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI	6
Art. 7 — CASI PARTICOLARI	6
CAPO 2 — ATTIVITA' AGRICOLE	7
Art. 8 — CRITERI E LIMITI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE.....	7
Art. 9 — MOTORI E MOTOPOMPE	7
CAPO 3 — MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO	8
Art. 10 — DEFINIZIONE	8
Art. 11 — CRITERI E LIMITI.....	8
TITOLO III - GRANDI OPERE.....	10
Art. 12 — DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 13 — CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA.....	10
Art. 14 — SANZIONI	11
Art. 15 — ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI	11

ALLEGATI:

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER ATTIVITÀ
RUMOROSE TEMPORANEE

1. CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI da utilizzare per i cantieri **che rispettano** durata temporale ,
orari e valori limite.



2. CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI da utilizzare per i cantieri **che NON rispettano** durata temporale *e/o orari e/o valori limite*.
3. MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE *da utilizzare per le manifestazioni* **che rispettano** orari e valori limite.
4. MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE *da utilizzare per le manifestazioni* **che NON rispettano** orari e/o valori limite.



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALITÀ

Art.1 — OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), della legge n. 447/1995, e s.m.i., e secondo gli indirizzi della Delibera di G.R. n. VII/9776 2002 della Lombardia, i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o comportino operazioni rumorose. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale.

Art. 2 — DEFINIZIONI

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato a non più di 180 giorni e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
2. La Zonizzazione Acustica Comunale è lo strumento che suddivide in zone omogenee il territorio Comunale ed attribuisce a ciascuna di esse i valori limite di emissione, immissione e di qualità secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le definizioni indicate all'art. 2 della L. n. 447/1995.



TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

CAPO 1 – CANTIERI

Art. 3 — CRITERI GENERALI PER L'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; all'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della L. n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 4 — LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite $LA_{eq} = 65 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

Art. 5 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE RISPETTANO I LIMITI DI DURATA, DI ORARIO E DI RUMORE

1. Nelle attività di cantiere, il rispetto dei limiti di durata, di orario e di rumore indicati ai precedenti artt. 2 e 4 è oggetto di apposita dichiarazione (vedasi allegato 1 al presente regolamento) da presentarsi all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.



L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

2. Le attività di cantiere che rispettano i limiti di durata e di orario definiti dal presente regolamento ed anche i limiti definiti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale sono esentate dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1.

Art. 6 — ATTIVITA' DI CANTIERE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI DURATA E/O DI RUMORE E/O DI ORARIO; PROROGA E POSTICIPO DI INIZIO LAVORI

1. Per le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, superino i limiti di durata e/o rumore e/o di orario di cui ai precedenti artt. 2 e 4, il proprietario o comunque l'avente titolo, deve richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale (vedasi allegato 2 al presente regolamento), corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, da rilasciarsi entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa. Il Comune può avvalersi del parere tecnico di ARPA.
2. Nel caso in cui l'attività di cantiere che comporti il superamento dei limiti non termini entro il periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo deve richiedere all'Amministrazione Comunale una proroga della data precedentemente autorizzata, almeno 15 giorni prima della sua scadenza.
3. Qualora l'attività di cantiere inizi successivamente al periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo deve trasmettere all'Amministrazione Comunale una comunicazione di posticipo di inizio lavori con l'indicazione delle date di inizio e fine lavori e con la motivazione del posticipo. Il nuovo periodo comunicato non dovrà superare il numero di giorni precedentemente concessi con l'autorizzazione originaria. La comunicazione dovrà essere presentata preventivamente e comunque non oltre il decimo giorno dalla data di inizio lavori autorizzata in precedenza.

Art. 7 — CASI PARTICOLARI

1. Ai cantieri edili o stradali e assimilabili per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (quali ad esempio, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino delle linee ferroviarie), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.
2. I cantieri diversi da quelli indicati al precedente comma 1 e posti in confine ad aree particolarmente protette quanto ai livelli di rumore, quali aree ospedaliere, aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, aree scolastiche, dovranno essere oggetto di preventiva presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico, indipendentemente dai livelli acustici generati dall'attività di cantiere. Tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6.



CAPO 2 — ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 8 — CRITERI E LIMITI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
2. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.
3. Sono esclusi dal presente articolo i motori a scoppio e i mezzi agricoli utilizzati in postazione fissa come sorgente di potenza meccanica, regolamentati dal seguente art. 9.

Art. 9 — MOTORI E MOTOPOMPE

1. L'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di mezzi per attività agricole utilizzati in postazione fissa come sorgenti di potenza meccanica è consentito:
 - a) sempre, qualora sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali;
 - b) nel periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più vicine;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più vicine e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più vicine;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 30 dalle abitazioni più vicine e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - c) nel periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 300 dalle abitazioni più vicine;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più vicine e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più vicine;
 - dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più vicine e dotati di specifica cofanatura antirumore.
2. Per quanto riguarda le lett. b) e c) del precedente comma, in caso di manifeste lamentele potranno essere richieste maggiori distanze per la localizzazione delle macchine; in alternativa dovrà essere dimostrato strumentalmente il rispetto dei limiti normativi.



CAPO 3 — MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 10 — DEFINIZIONE

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive o le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 11 — CRITERI E LIMITI

1. Le **aree a carattere temporaneo, individuate dal Comune di Solbiate Olona** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995, sono indicate nella Tabella 1.

Tabella 1: Aree a carattere temporaneo

Area	Ubicazione	Classe acustica
1	Solbiate Olona – Area di via Zapata e limitrofe	III
2	Solbiate Olona – Arena Palazzo Bellini	III
3	Solbiate Olona - Via Conca e Via dello Squero	III
4	Solbiate Olona – Area della Cittadella dello Sport e Viale Margherita	III

L'Amministrazione Comunale di Solbiate Olona, con apposita Delibera Comunale potrà regolamentare l'utilizzo delle aree identificate in Tabella 1. Potrà stabilire il rispetto di determinati valori limite di emissione, limitare l'orario e/o i giorni di svolgimento dell'attività, redigere eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni e tutto ciò che riterrà opportuno per la limitazione dell'inquinamento acustico.

In ogni caso per le manifestazioni si dovranno richiedere idonee autorizzazioni.

Le domande di autorizzazione dovranno contenere:

- A. anagrafica del responsabile dell'attività;
- B. definizione dell'attività temporanea e durata della stessa con indicazione degli orari;
- C. descrizione della fonte sonora oggetto del possibile superamento dei limiti;

Nel caso in cui vengano utilizzati macchinari, strumenti o impianti rumorosi, sarà a discrezione del Comune chiedere ai richiedenti una relazione di verifica a firma di tecnico competente in acustica del rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, oppure avvalersi della Deroga ai Limiti.

In attesa dell'emanazione della Delibera Comunale per le AREE A CARATTERE TEMPORANEO identificate in Tabella 1, le richieste di manifestazioni in dette aree dovranno rispettare i limiti riportati



in Tabella 2 del presente Regolamento e presentare domanda di autorizzazione secondo gli Allegati 3 oppure 4.

2. Manifestazioni a carattere temporaneo che si svolgeranno su altre aree diverse da quelle riportate in Tabella 1, dovranno sottostare ai limiti riportati in

Tabella 2.

Tabella 2: Tipologia di manifestazioni e limiti da rispettare

Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. Max Giorni per sito	Limite in facciata LAeq - dBA	Limite in facciata LAS - dBA	Limite orari	Limite di esposizione per il pubblico LASmax
Concerti e manifestazioni all'aperto	>200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	23:00	102
Manifestazioni all'aperto a supporto di attività (Pubblici esercizi, ecc....) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora	<200	4h	16	70	75	23:30	102
Manifestazioni all'aperto prive di impianti di diffusione sonora e/o sorgenti rumorose significative	<200	Fino a 10h	16	60	65	01:00	102

Dovrà essere richiesta autorizzazione.

Le domande di autorizzazione (vedasi Allegati 3 e 4) dovranno contenere:

- anagrafica del responsabile dell'attività;
- definizione dell'attività temporanea e durata della stessa con indicazione degli orari;
- descrizione della fonte sonora oggetto del possibile superamento dei limiti;
- la destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività temporanea e delle aree limitrofe interessate alla prevedibile perturbazione del clima acustico preesistente;
- nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico e alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nel caso in cui vengano utilizzati macchinari, strumenti o impianti rumorosi, sarà a discrezione del Comune chiedere ai richiedenti una relazione di verifica a firma di tecnico competente in acustica del rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, oppure avvalersi della Deroga ai Limiti.



TITOLO III - GRANDI OPERE

Art. 12 — DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento vengono definite come grandi opere tutti gli interventi infrastrutturali, urbanistici ed edilizi, realizzati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., o comunque quegli interventi che, per la loro entità, siano particolarmente impattanti, sotto il profilo della loro rumorosità.
2. Le imprese che, a qualsiasi titolo, realizzino le grandi opere devono richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale, allegando una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente, nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. L'autorizzazione viene rilasciata, o eventualmente negata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza regolare e completa.
3. Per la proroga ed il posticipo di inizio dei lavori, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 — CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA

1. I parametri di misura riportati nelle successive tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
 - b) LAS, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Tale parametro è da ritenersi rispettato qualora il limite risulti superato non più di due volte nel corso della misura (di durata almeno pari a 10 minuti), che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.
2. Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previste dal D.M. 16/03/1998 (componenti tonali o impulsive).
3. L'attività di controllo e vigilanza è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Municipale, mentre ARPA ha il compito di eseguire gli accertamenti strumentali.
4. Il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni riportate nel titolo autorizzativo. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.



Art. 14 — SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 500 ad Euro 20.000 ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L. n.447/1995, irrogate secondo la procedura prevista dalla legge n. 689/1981.

Art. 15 — ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

ALLEGATO 1

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri **che rispettano** durata temporale, orari e valori limite di cui al presente regolamento

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori)

**Allo Sportello Unico
del Comune di Solbiate Olona**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n _____

in qualità di:

☐ legale rappresentante

☐ titolare

☐ altro (specificare: _____)

della ditta _____

sede legale in _____ fax n _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione di un cantiere:

☐ edile, stradale o assimilabile

☐ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

localizzato in via _____ n _____

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti definiti dal piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001.

È CONSAPEVOLE CHE

l'autorizzazione è da intendersi tacitamente rilasciata se entro la data di inizio lavori non verranno richieste integrazioni o non verrà espresso motivato diniego.

A tal fine DICHIARA DI RISPETTARE la durata temporale massima indicata all'art. 2 e gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, successivamente riassunti.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data_____

Firma_____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - DEFINIZIONI

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato a non più di 180 giorni e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite $LA_{eq} = 65 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 2

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri **che NON rispettano** durata temporale e/o orari e/o valori limite di cui al presente regolamento

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 60 giorni prima dell'inizio lavori)

**Allo Sportello Unico
del Comune di Solbiate Olona**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n _____

in qualità di:

☐ legale rappresentante

☐ titolare

☐ altro (specificare: _____)

della ditta _____

sede legale in _____ fax n _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione di un cantiere :

☐ edile, stradale o assimilabile

☐ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

localizzato in via _____ n _____

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti definiti dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001.

A tal fine DICHIARA DI NON ESSERE IN GRADO DI RISPETTARE:

☐ la durata massima di 180 giorni;

☐ i limiti di orario;

☐ i limiti di rumorosità;

indicati all'art. 2 e all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, successivamente riassunti, per le seguenti motivazioni:

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Allega alla presente domanda la relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti minimi:

- 1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- 2) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti; il livello di potenza sonora, oppure i livelli sonori a distanza nota, ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;
- 3) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini; in caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;
- 4) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- 5) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - DEFINIZIONI

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato a non più di 180 giorni e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee - LIMITI DI ORARI E DI RUMORE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (a titolo esemplificativo, martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, e gru) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, nei cantieri operanti all'aperto, non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri operanti all'interno degli edifici si applica il limite $LA_{eq} = 65 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 3

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per le manifestazioni **che rispettano** orari e valori limite
di cui all' Art. 11 comma 2 e tabella 2 del Regolamento Comunale per la disciplina in
deroga delle attività rumorose temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio)

**Allo Sportello Unico
del Comune di Solbiate Olona**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n _____

in qualità di:

☐ legale rappresentante

☐ titolare

☐ altro (specificare: _____)

della _____

(indicare la denominazione o ragione sociale della ditta, circolo, associazione, etc.)

con sede legale in _____ fax n _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

localizzata in via _____ n _____

per le seguenti date: _____

con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti definiti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari e i valori limite indicati nell. Art. 11 comma 2, tabella 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- 1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- 2) la destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività temporanea e delle aree limitrofe interessate alla prevedibile perturbazione del clima acustico preesistente;
- 3) definizione e descrizione dell'attività temporanea;
- 4) descrizione della fonte sonora oggetto del possibile superamento dei limiti con tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti; il livello di potenza sonora, oppure i livelli sonori a distanza nota, ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, o sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data_____

Firma_____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 4

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per le manifestazioni **che NON rispettano** orari e valori limite
di cui all' Art. 11 comma 2 e tabella 2 del Regolamento Comunale per la disciplina in
deroga delle attività rumorose temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 60 giorni prima della data di inizio)

**Allo Sportello Unico
del Comune di Solbiate Olona**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n _____

in qualità di:

☐ legale rappresentante

☐ titolare

☐ altro (specificare: _____)

della _____

(indicare la denominazione o ragione sociale della ditta, circolo, associazione, etc.)

con sede legale in _____ fax n _____

(Via, località, comune, provincia)

C.F. o P.IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

localizzata in via _____ n _____

per le seguenti date: _____

(max 8 date per le manifestazioni riferite alla tab. 1A; max 5 date per le manifestazioni riferite alla tab. 1B)

con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001, l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti definiti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale e dei limiti definiti dal Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

A tal fine dichiara di non essere in grado di rispettare:

☐ gli orari

☐ i limiti sonori

☐ il numero di giornate

Indicati nell. Art. 11 comma 2, tabella 2 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee per le seguenti motivazioni:

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Allega alla presente domanda la relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti minimi:

- 1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- 2) la destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività temporanea e delle aree limitrofe interessate alla prevedibile perturbazione del clima acustico preesistente;
- 3) descrizione della fonte sonora oggetto del possibile superamento dei limiti con tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti; il livello di potenza sonora, oppure i livelli sonori a distanza nota, ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- 4) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del contenimento dell'inquinamento acustico.
- 5) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico e alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

AVVERTENZE

In ogni caso il Tecnico competente in acustica è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni